



COMUNE DI POLISTENA

Città Metropolitana di Reggio Calabria

MISURE DI SOSTEGNO E SOLIDARIETÀ IN FAVORE DI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTÀ DOVUTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID- 19 -2° AVVISO - EROGAZIONE DI BUONI SPESA FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'- FONDI MINISTERO INTERNO.

Convenzione per l'utilizzo dei buoni dematerializzati denominati "Misura di solidarietà Calabria" da parte dei destinatari

T R A

Il Comune di Polistena, di seguito denominato "Comune", codice fiscale 00232920801, rappresentato dal dr. Vincenzo Comandè, ivi domiciliato per la carica, in qualità di Responsabile della Ripartizione Affari Generali che interviene alla sottoscrizione del presente atto ai sensi e per gli effetti dell'art. 107 D.L.vo 18/08/00 n. 267

E

L'esercente attività di _____ Ragione sociale _____,
di seguito denominato " _____ " con sede in _____,
Cod. Fisc./P.IVA _____ rappresentata
da _____ nato a _____ il _____, che interviene al presente atto
nella sua qualità di _____

si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte dei destinatari, dei Buoni spesa dematerializzati, denominati **"EROGAZIONE DI BUONI SPESA FINALIZZATI ALL'ACQUISTO DI GENERI ALIMENTARI E/O PRODOTTI DI PRIMA NECESSITA'- FONDI MINISTERO INTERNO - 2 Avviso"**.

ART. 2 - MODALITÀ DI UTILIZZO

I Buoni spesa sono rilasciati dal Comune in attuazione e secondo le modalità previste dal relativo bando comunale.

ART. 3 - MODALITÀ DI RIMBORSO

Il buono spesa è rimborsato al soggetto convenzionato, in possesso del documento di regolarità contributiva e fiscale (DURC), certificazione antimafia regolare, a fronte di presentazione al Comune dei buoni spesa e degli scontrini fiscali o degli scontrini non fiscali emessi, relativi alla cessione dei beni, per i quali viene richiesto il rimborso attraverso il relativo titolo di spesa (fattura elettronica, fattura elettronica differita e/o nota di debito).

L'emissione della fattura e/o nota di debito potrà avvenire con cadenza mensile e sarà pagata entro 60 giorni dal ricevimento.

ART. 4 - CONDIZIONI

I buoni spesa sono cumulabili e personali (ovvero utilizzabili solo dal titolare indicato sullo stesso buono), come tali non trasferibili, né cedibili a terzi, non convertibili in denaro contante.

ART. 5 - BENI ACQUISTABILI CON IL BUONO SPESA

Con il buono spesa potranno essere acquistati i prodotti sottoindicati:

prodotti alimentari;

prodotti per la pulizia e l'igiene della casa;

prodotti per l'igiene e cura della persona (esclusi prodotti per cosmesi e maquillage);

prodotti igienici ed alimenti per bambini e neonati;

prodotti parafarmaceutici e farmaci.

È escluso l'acquisto di bevande superalcoliche e tabacchi, giochi e lotterie, cosmetici e dei generi da maquillage, alimenti e prodotti per animali, generi di lusso, suppellettili per la casa e tutti gli altri prodotti che non siano ritenuti indispensabili per il soddisfacimento delle necessità essenziali.

È in capo all'esercizio commerciale la verifica del corretto utilizzo del buono da parte dell'assegnatario accertando la sua identità e verificando che i prodotti acquistati rientrino tra quelli ammessi.

ART. 6 - DURATA DELLA CONVENZIONE

L'efficacia della convenzione è, in ogni caso, estesa fino alla completa rendicontazione delle operazioni da parte dei soggetti coinvolti.

ART. 7 - RISERVATEZZA DEI DATI

Il soggetto convenzionato, nell'ambito della realizzazione del servizio in argomento, è tenuto al rispetto della normativa in materia di Privacy ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e ss. del regolamento UE 2016/679, nonché del D. Lgs. n. 196/2003.

ART. 8 - CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale effettua controlli sul corretto utilizzo dei buoni spesa nel rispetto dei criteri e modalità indicati nella presente convenzione, riservandosi la facoltà di non riconoscere il rimborso al soggetto convenzionato per prodotti venduti non conformi a quanto indicato all'art. 5, nonché di revocare il beneficio al richiedente.

ART. 9 - CONTROVERSIE

Per eventuali controversie tra le parti inerenti all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Tribunale di Palmi, restando espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.

ART. 10 - SPESE CONVENZIONE

Tutte le spese inerenti e derivanti dalla presente Convenzione sono a carico dell'esercizio commerciale convenzionato. La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 6, comma 2 del D.P.R. 131/1986.

Per l'Esercente

Per il Comune